CAMERA DEI DEPUTATI N. 3927

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

APREA, ARACU, BONAIUTI, CAVANNA SCIREA, MELOGRANI, MICHELINI, PALUMBO, ROMANI, ROSSETTO, VITO

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Presentata il 27 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge intende affrontare e risolvere l'annoso problema di un migliore rendimento degli esami di Stato.

Tale proposta è legata allo spirito liberale che anima ogni proposta di legge presentata dal gruppo parlamentare di Forza Italia.

L'approccio culturale è quello di superare il monopolio statale nella gestione e nell'organizzazione dell'istruzione e dare vita ad un reale pluralismo educativo passando anche attraverso la semplificazione delle procedure.

La presente proposta non vuole essere astrattamente collocata in una realtà in rapida trasformazione, ma tiene conto che il sistema scuola sarà sottoposto a radicali cambiamenti, che auspichiamo essere nel segno della cultura liberale.

La proposta ha dunque le caratteristiche di una legge quadro, un modello che consente ampi margini di flessibilità dal punto di vista applicativo, come si evince dalla *ratio* dell'articolato.

Nello stesso tempo sosteniamo fermamente i principi di autonomia che riaffermiamo, indirettamente, all'articolo 2, prevedendo che ci siano una pluralità di soggetti istituzionali che concorrano a garantire, con un esame più serio e completo, un adeguato *standard* di formazione e di valutazione.

Appare innovativo ed inedito quindi l'articolo 4, che prevede che la commissione d'esame sia costituita, oltre che da un

presidente esterno, da tutti i docenti interni.

Con questa proposta di legge intendiamo inoltre cercare di evitare la contrapposizione tra « Stato di diritto » e « Stato maestro », in modo da assicurare prospettive più solide e al passo con i tempi per i nostri giovani, valorizzando il credito formativo, come specificato all'articolo 5.

Agli articoli 6 e 7 sono ulteriormente ribaditi con fermezza i concetti di autonomia e parità, innovando le procedure delle certificazioni e mantenendo le prerogative degli esami di idoneità delle scuole non statali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).

1. Gli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, hanno come finalità l'analisi e la verifica delle conoscenze di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi.

2. La durata dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore può essere abbreviata per motivi di merito o in relazione all'assolvimento degli obblighi di leva.

ART. 2.

(Ammissione).

1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali e non statali pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui all'articolo 1, comma 2;

b) gli alunni interni che abbiano perso più di 50 giorni di frequenza dalle lezioni, i quali possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni.

2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono stabiliti, avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti in istituti di Paesi appartenenti all'Unione europea; agli obblighi internazionali assunti al riguardo dallo Stato italiano.

3. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione all'ultima classe del corso di studio di istruzione secondaria superiore è su-

bordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.

ART. 3.

(Contenuto, svolgimento ed esito dell'esame).

1. Il Governo è autorizzato a disciplinare il contenuto degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio del ciclo secondario con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

2. Il regolamento di cui al comma 1 entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e stabilisce:

a) le modalità delle prove obbligatorie d'esame, connesse agli *standard* di qualità previsti dal Sistema nazionale di valutazione, fissando comunque almeno tre prove scritte, eventualmente pluridisciplinari, ed un colloquio orale su tutte le materie dell'ultimo anno; i contenuti delle prove sono fissati dalle singole unità scolastiche, unitamente ai criteri di correzione e valutazione; gli esami degli alunni portatori di *handicap* sono disciplinati in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) le modalità di assegnazione, per ciascun candidato, del voto finale complessivo in centesimi, come risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio, nonché dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato nel corso degli studi.

ART. 4.

(Commissione e sede d'esame).

1. La Commissione d'esame è composta da un presidente esterno nominato dal provveditore agli studi e dai docenti interni dei candidati da esaminare.

2. Ad ogni singola commissione sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite.

3. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e non statali, pareggiati e legalmente riconosciuti frequentati; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. La sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

ART. 5.

(Credito scolastico).

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico: tale credito non può essere complessivamente superiore a venti punti.

2. Il credito scolastico, nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame sulla base della documentazione del *curriculum* scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documen-

tabili possono essere valutabili quali crediti formativi.

ART. 6.

(Certificazioni).

1. I diplomi e le certificazioni d'esame sono rilasciati dalle singole istituzioni scolastiche sedi d'esame, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

ART. 7.

(Esami di idoneità).

1. Il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quello successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

ART. 8.

(Disposizioni finali).

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, sono abrogati, in particolare, gli articoli 197 e 198 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361 commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; sono altresì abrogate, dalla medesima data, tutte le disposizioni riferite agli esami di maturità contenute nel citato testo unico n. 297 del 1994, ad eccezione delle disposizioni di carattere finanziario.

PAGINA BIANCA

DDL13-3927
Lire 500